

ICI: vale il regime agevolativo per gli immobili di interesse storico artistico

Tributi - ICI - Immobili di interesse storico appartenente ad ente ecclesiastico - Regime agevolativo - Provvedimento di attribuzione del vincolo - Natura ricognitiva - Applicazione retroattiva dei benefici - Condizioni

CORTE DI CASSAZIONE **Ordinanza 4 maggio 2021, n. 11667**

sul ricorso 20031-2019 proposto da:

ROMA CAPITALE 02438750586, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE N. 21, rappresentata e difesa dall'Avvocato ANTONIO CIAVARELLA;

- ricorrente –

contro PONTIFICIO COLLEGIO MARONITA PATRIARCATO ANTIOCHENO DEI MARONITI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MARIA FARGIONE, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente-

contro PONTIFICIO COLLEGIO MARONITA PATRIARCATO ANTIOCHENO DEI MARONITI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MARIA FARGIONE, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente successivo –

contro ROMA CAPITALE 02438750586, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE N. 21, rappresentata e difesa dall'Avvocato ANTONIO CIAVARELLA;

- controricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 9479/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 31/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI

Fatti di causa

Rilevato che:

la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ad ICI per il 2011;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente affermando che il provvedimento di attribuzione del vincolo, pur intervenuto solo nel 2012, costituisce una attività ricognitiva di intrinseche qualità dei beni già preesistenti, con conseguente riconoscimento retroattivo delle agevolazioni fiscali previste per gli immobili storici.

Roma Capitale proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso, proponeva autonomo ricorso - affidato a due motivi di impugnazione - in via distinta rispetto al controricorso e in prossimità dell'udienza depositava istanza mediante la quale chiedeva la rimessione della causa alle sezioni unite.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ragioni della decisione

Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., Roma Capitale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.L. n. 16 del 1993 e della disciplina vincolistica dei beni culturali di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 490 del 1999 (ora art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004), in quanto il vincolo della Soprintendenza costituisce elemento costitutivo e non ricognitivo della fattispecie;

considerato che con autonomo ricorso, proposto in via distinta rispetto al controricorso, e che deve qualificarsi come ricorso incidentale, la parte contribuente, con il primo motivo denuncia violazione di giudicato esterno ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: in particolare la notificazione del classamento catastale di uno degli immobili oggetto di accertamento non era stata effettuata;

con il secondo motivo del ricorso incidentale la parte contribuente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., censura la motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale laddove ritiene che la conoscenza aliunde acquisita dell'esistenza del provvedimento di variazione del classamento catastale sia equipollente alla sua notifica.

Con riferimento al motivo di impugnazione del ricorso principale, secondo questa Corte:

in tema di ICI, il regime agevolativo, previsto dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993, conv. in I. n. 75 del 1993, per gli immobili di proprietà privata riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della I. n. 1089 del 1939, si applica solo a far data dalla notifica del provvedimento impositivo del vincolo, che ha natura costitutiva e non meramente ricognitiva (nella specie, la Cassazione, in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva riconosciuto al contribuente l'agevolazione per l'anno di imposta 2003 per un immobile dichiarato di interesse storico-culturale con provvedimento del 17 dicembre 2003, notificato allo stesso da parte della Soprintendenza il 5 febbraio 2004: Cass. n. 6636 del 2019; Cass. n. 19878 del 2016);

in tema di ICI, l'agevolazione di cui all'art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993 (conv., con modif., dalla I. n. 75 del 1993), applicabile "ratione temporis", opera in ragione della mera appartenenza alla categoria storica o artistica del bene, se di proprietà pubblica, non necessitando la sua inclusione negli appositi elenchi ministeriali, in quanto avente solo natura ricognitiva (Cass. n. 25947 del 2017);

considerato che è stato in particolare affermato che per il patrimonio culturale di proprietà pubblica è previsto un sistema di tutela che può definirsi reale in quanto vige una presunzione di interesse storico ed artistico ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 12, comma 1, il quale prevede che siano da considerarsi beni culturali ai fini del godimento della tutela codicistica, le cose mobili o immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici, che presentino un semplice "interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico"; Cass. n. 12307 del 2017; Cass. n. 11664 del 2017; Cass. n. 29194 del 2017; Cass. n. 19878 del 2016, sentenze richiamate da Cass. n. 22125 del 2020 che, in controversia intervenuta tra le stesse parti e avente ad oggetto la medesima imposta, ha riconosciuto la natura meramente ricognitiva del vincolo della sovrintendenza).

Emerge dunque che in tema di ICI e nell'impostazione del codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), mentre il regime agevolativo, previsto dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993, conv. in legge n. 75 del 1993, nel caso degli immobili di proprietà privata riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della I. n. 1089 del 1939, si applica solo a far data dalla notifica del provvedimento impositivo del vincolo, che ha dunque natura costitutiva e non meramente ricognitiva, nel caso delle cose mobili o immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici, che presentino un semplice "*interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico*" il provvedimento impositivo del vincolo ha invece natura meramente ricognitiva e non costitutiva, e quindi il regime agevolativo si applica retroattivamente, indipendentemente dall'avvenuta trascrizione del provvedimento presso i registri immobiliari.

Nella specie il ricorrente - di fronte ad una sentenza impugnata che non si è pronunciata in merito alla qualifica soggettiva della parte contribuente - neppure allega che quest'ultima non rientri tra quei soggetti per i quali è previsto un sistema di tutela reale e anzi definisce la stessa "ente religioso", mentre nel controricorso il Pontificio Collegio Maronita si definisce persona giuridica privata senza fine di lucro; deve altresì rilevarsi che la citata Cass. n. 22125 del 2020, riguardante come già ricordato lo stesso Pontificio Collegio Maronita, lo ha definito "ente religioso".

In questo quadro giuridico e fattuale, non può non ritenersi che la Commissione Tributaria Regionale si sia attenuta ai suddetti principi là dove ha, sia pur implicitamente, riconosciuto alla parte contribuente la natura di ente ecclesiastico/persona giuridica senza fine di lucro e conseguentemente, per un verso, ha ritenuto che l'apposizione del vincolo avesse valore meramente ricognitivo e non costitutivo e, per un altro verso, - e coerentemente - ha ritenuto che il vincolo avesse efficacia retroattiva.

Non vi è luogo a provvedere sul ricorso incidentale i cui motivi restano assorbiti dal rigetto del ricorso principale.

Il ricorso principale deve essere quindi rigettato, mentre il ricorso incidentale è assorbito. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale.

Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 23 febbraio 2021.